

nello stato primiero, al rifacimento del danno ed al rimborso delle spese incontrate.

§. 74. I contravventori alle discipline sulle valli chiuse possono essere puniti altresì negando loro la licenza di chiudere la valle per l'anno successivo.

§. 75. Ha luogo la prescrizione quando il contravventore, entro tre mesi contando dal giorno della commessa contravvenzione, non è stato sentito sulla medesima; purchè concorrano gli estremi voluti dal §. 274 del Codice penale Parte II.

T I T O L O I I I .

Procedura.

§. 76. È obbligo del Vigilante, Perlustratori, Custodi, ed altri impiegati addetti alla laguna di riferire gli arbitrij ed abusi che colgono sul fatto, o scoprono, o pervengono in altro qualsiasi modo a loro notizia, all'ingegnere di riparto, il quale sul momento estende circostanziato processo verbale da firmarsi da essi, e dai testimonj se ve ne sono, e lo rimette senza indugio col mezzo dell'Ingegnere in Capo alla Delegazione provinciale.

§. 77. Quando i contravventori vengono sorpresi sul fatto si asportano e tengono in custodia gli oggetti coi quali si commise la contravvenzione, non oltre però ad un valore di troppo eccedente il *maximum* della multa.